

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1681

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MARTINAZZOLI, AUGELLO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORTOLAMI, BORTOLANI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CARRUS, FAUSTI, GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, SANESE, RICCI, RIGHI, RUSSO RAFFAELE, SARTI, USELLINI, ZANIBONI, ZOLLA, ZOSO, ZUECH

Presentata il 14 ottobre 1987

Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Delta del Po e per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema idrografico del Delta del Po è da tempo oggetto di attenzione, e spesso di attenzione allarmata: ma a questa attenzione non hanno fatto riscontro, finora, risultati concreti di apprezzabile portata. Ci si è occupati del Delta del Po quasi per adempiere ad un « dovere di presenza » o « di bandiera »; o, nelle più svariate proposte, si sono usati i problemi del Delta per costruirvi esercitazioni, anche culturalmente brillanti ma concretamente non utili, di ingegneria urbanistica e di ingegneria istituzionale.

La presente proposta di legge si propone scopi meno elaborati, ma più concreti e diretti.

Occorre considerare che il territorio del Delta del Po è, per la sua specifica natura, caratterizzato da un equilibrio molto delicato, sul quale giocano molti parametri, spesso di difficile componimento. Ogni problema deve essere affrontato in modo globale ed unitario, con studi, ricerche e realizzazioni organizzate secondo moduli capaci di garantire le necessarie sperimentabilità, gradualità e flessibilità in corso di esecuzione.

Si tratta infatti di armonizzare interventi in campi diversi, ma interdipendenti: sicurezza idraulica, difesa dei litorali, ecologia e difesa dell'ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo dell'itticoltura, viabilità stradale e ferroviaria, sviluppo economico, turismo e tempo libero.

Sicurezza idraulica: in questa categoria sono compresi tutti i provvedimenti per assicurare il flusso al mare delle portate di piena. Oggi infatti le piene catastrofiche sono aumentate di frequenza (per i diversi interventi operati a monte sull'asta fluviale e nei bacini degli affluenti) mentre la vistosa e notoria subsidenza del terreno ha diluito i fianchi delle arginature.

Difesa dei litorali: in questa categoria cadono gli interventi di difesa o di rifacimento dei litorali, compromessi sia per la subsidenza già citata, sia per il diminuito apporto solido da parte del fiume.

Fino ad oggi gli interventi sono stati condotti, dal Po al Reno, dalla legge 10 dicembre 1980, n. 849 (su proposta dell'onorevole Cristofori) e con provvedimenti annuali previsti dalle leggi finanziarie, senza una definitiva soluzione del problema complessivo.

Altresì occorre procedere ad interventi organici sul patrimonio boschivo.

Ecologia e difesa dell'ambiente: è notorio infatti che il Po convoglia al mare una grande quantità di inquinanti di provenienza industriale, agricola ed antropica, mettendo in pericolo il delicatissimo equilibrio biologico di un ambiente unico in Italia. Un altro problema in questo settore è la risalita del cuneo salino, per impedire la quale si deve mantenere nei vari rami deltizi rilevanti portate di rispetto.

Agricoltura: gran parte del territorio del Delta è sede di una progredita agricoltura intensiva la cui sopravvivenza, data la giacitura dei terreni, richiede un efficiente scolo delle acque, in gran parte con mezzi meccanici, oggi in molti casi obsoleti e con una rete inadeguata ed in qualche caso sconvolta dalla citata subsidenza.

Solo con le leggi finanziarie 1987 e 1988 si sono iniziati consistenti interventi pluriennali, ma occorre procedere ad un programma definitivo.

Pesca e sviluppo dell'itticoltura: attualmente è una delle voci più attive delle attività della zona; essa si presenta particolarmente promettente per il futuro, ma oggi è frenata dai vari problemi della zona.

Viabilità stradale e ferroviaria: attualmente il sistema viario presenta gravi carenze (l'unica strada d'accesso è praticamente la sola strada Romea, per gran parte dell'anno asfissata dal traffico pesante) che impediscono di fatto lo sviluppo degli altri settori.

Sviluppo economico: i tassi rilevanti di disoccupazione, del tutto simili a quelli del Mezzogiorno d'Italia, impongono iniziative compatibili con l'ambiente, facilitando le attività artigianali, della piccola industria, e terziaria, procedendo altresì alla valorizzazione di ricchezze naturali o storiche esistenti.

È sufficiente fare riferimento alle aree delle saline o al centro storico di Comacchio, per comprendere come sia possibile coniugare la difesa dell'ambiente con lo sviluppo economico.

Turismo e tempo libero: è questa forse la grande possibilità futura di questo territorio, in cui il turismo però deve svilupparsi in modo del tutto speciale, nel rispetto rigoroso dell'ambiente.

Come già detto, le diverse problematiche sono strettamente interconnesse le une con le altre. A puro titolo d'esempio, si consideri come la sicurezza idraulica imponga un riesame della rete dei rami deltizi, con una loro probabile ricalibratura; tale ricalibratura, però, ha ripercussioni sulla rete di drenaggio delle acque delle zone agricole, la qual cosa si riflette, a sua volta, sull'inquinamento (un pronto drenaggio delle acque dal terreno diminuisce il rilascio da questo dei fertilizzanti); nello stesso tempo, le modalità di flusso nei rami del Delta, si riflettono sull'evoluzione dei litorali, e così via.

Deve quindi esser chiaro che il Delta del Po costituisce un unico complesso si-

stema, i cui problemi devono essere affrontati e risolti in modo unitario e che richiede una gestione unica e parimenti unitaria.

Unitarietà che richiede, in primo luogo, una ricomposizione territoriale dell'intervento, il cui carattere globale deve essere tale da superare i confini regionali; e che richiede, in secondo luogo, l'unicità del soggetto investito degli interventi. Questa doppia unitarietà non vuol significare centralizzazione o spoliatura degli enti locali: vuole anzi essere il criterio per il potenziamento sinergico delle varie competenze, la traccia di regia per consentire ad ogni ente il miglior esercizio del suo specifico ruolo.

Per questo la proposta, dopo aver colto il preminente interesse nazionale del Delta del Po e dei suoi problemi, afferma la necessità che alla tutela del Delta concorrano tanto lo Stato quanto le regioni e gli enti locali e pone le basi normative per l'istituzione del parco interregionale del Delta del Po. Si superano, in tal modo, tutte le difficoltà che nascerebbero dalla istituzione di parchi separati nel Delta: parchi da armonizzare ed unificare con intese fra regioni, con difficoltosi adeguamenti normativi, con complicati organismi di gestione o di gestione.

L'istituzione del parco interregionale si presenta anche come il modo più adeguato per dare attuazione, con riferimento al Delta del Po, alla convenzione di Ramsar per la tutela globale delle « zone umide ».

La istituzione operativa del parco interregionale, con la normativa di dettaglio, viene demandata al relativo decreto interministeriale, che rappresenta uno strumento operativamente più agile ed elastico, ed anche più adatto a recepire ed a mediare le varie istanze che verranno a porsi: si pensi soltanto al delicato problema dei vincoli da porre nel parco, ai bilanciamenti necessari per garantire nel territorio del parco stesso la presenza di una rilevante popolazione che deve poter continuare a svolgere in modo economicamente conveniente molte atti-

vità produttive, e segnatamente quelle legate all'agricoltura e ad un turismo che, pur diverso da quello tradizionale, assume aspetti di turismo di massa.

Si diceva, in precedenza, della necessaria unicità del soggetto investito degli interventi da realizzare. Il soggetto viene identificato in un apposito « Comitato nazionale per il Parco del Delta del Po ». Un Comitato che, prendendo le mosse dai tradizionali Comitati interministeriali, si configura tuttavia con tratti peculiari ed originali. Il Comitato comprende anche articolate rappresentanze delle regioni, delle province e dei comuni interessati al Parco del Delta, e costituisce il centro di riferimento per tutti gli interventi da compiersi nel Parco del Delta.

Il Comitato si pone ad un livello intermedio fra il Parlamento ed il Governo, da un lato, e le regioni e gli enti locali dall'altro: e comprendendo sia rappresentanti del Governo che rappresentanti delle regioni e degli enti locali viene ad essere l'equilibrata struttura unitaria che può attendibilmente procedere alla rilevazione dei problemi e delle esigenze, predisporre un organico programma di intervenire e svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione del programma stesso.

Il Comitato ha vasti ed incisivi poteri decisionali. In pratica elabora ed approva il programma straordinario, col quale viene data articolata destinazione allo stabilimento globale di cui si prevede l'inserimento nel bilancio statale; approva, con un atto che esaurisce ogni necessaria approvazione, i progetti per gli interventi indicati nel programma; e vigila sull'esecuzione e la gestione degli interventi stessi.

Alla segreteria del Comitato è chiamato il presidente del Magistrato per il Po, in considerazione della specifica competenza dello stesso in ordine agli interventi di sistemazione idraulica che dovranno essere eseguiti e che rendono opportuno un suo immediato coinvolgimento operativo.

Ma la celerità nella predisposizione ed approvazione del programma e dei pro-

getti rischierebbe di essere frustata se nella concreta esecuzione si dovesse far ricorso alle ordinarie procedure giuscontabilistiche, che aggravano, rallentano, intralciano i passaggi e non si adattano a situazione di reale e grave urgenza. Per questo si è previsto che, sempre sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato, gli enti competenti a realizzare gli interventi (Ministeri, regioni, enti locali, ciascuno a misura della propria competenza) possano procedere ad affidamenti in concessione a trattativa privata: facoltà assolutamente necessaria per poter sperare di risolvere, rapidamente ed economicamente, le problematiche inerenti alla tutela del Delta del Po.

Questa, in sintesi, l'impalcatura concettuale del progetto di legge, il cui contenuto può essere sintetizzato come segue.

L'articolo 1 rileva l'interesse nazionale alla protezione del sistema idrografico del Delta del Po; determina gli obiettivi cui

si ispira l'intervento della Repubblica; prevede la istituzione del Parco interregionale del Delta del Po.

L'articolo 2 affida al decreto interministeriale la normazione di dettaglio per il Parco interregionale.

L'articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per il Parco del Delta del Po; ne determina la composizione, i compiti ed i poteri essenziali.

L'articolo 4 indica i contenuti ed i termini del programma straordinario di interventi che il Comitato deve predisporre.

L'articolo 5 autorizza gli enti realizzatori degli interventi a procedere mediante concessioni anche a trattativa privata.

L'articolo 6 affida al presidente del Magistrato per il Po le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per il Parco.

L'articolo 7 contiene disposizioni di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La protezione, la salvaguardia e lo sviluppo del sistema idrografico del Delta del Po costituiscono un problema di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica ne garantisce i valori paesistici, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento, ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale interregionale.

3. Al perseguimento delle finalità previste al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni interessate, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Al fine di realizzare il complessivo obiettivo è istituito il « Parco interregionale del Delta del Po ».

5. L'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po attua la Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

ART. 2.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali dei lavori pubblici e dei trasporti, e sentite le regioni Emilia-Romagna e Veneto sono stabilite la delimitazione territoriale del Parco e le norme per le eventuali modifiche.

2. Il decreto interministeriale istitutivo individua altresì le parti del territorio del Parco per le quali è confermata la soggezione ai vincoli di cui al decreto-legge 27 luglio 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

ART. 3.

1. È istituito il Comitato nazionale per il Parco del Delta del Po. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, o da un suo rappresentante, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dei trasporti o loro rappresentanti, dai presidenti delle regioni interessate, o loro rappresentanti, da tre rappresentanti di ciascuna regione, eletti dai rispettivi Consigli regionali, dai Presidenti delle amministrazioni provinciali interessate, o loro rappresentanti, nonché da tre rappresentanti, per ogni regione dei comuni ricompresi nel territorio del Parco.

2. Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato. Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. L'approvazione, da parte del Comitato, del progetto per un intervento ricompreso nel programma straordinario di cui all'articolo 4, sostituisce ogni altra approvazione od altro parere di competenza regionale, ministeriale o governativa, ed ha gli effetti propri della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva CEE n. 851337.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Parco del Delta del Po predispone un programma straordinario

di interventi volto alla sistemazione idrogeologica del sistema idrografico del Delta del Po e all'approntamento delle residue opere di difesa dei litorali; alla salvaguardia idroecologica ed alla difesa dell'ambiente, al riassetto del territorio ed alla conservazione del suolo e del sottosuolo; alla inversione dei processi di inquinamento e di subsidenza; allo sviluppo sociale ed imprenditoriale; al riassetto della viabilità stradale e ferroviaria; alla regolazione ed incremento delle idrovie.

2. Il programma straordinario ripartisce lo stanziamento di cui all'articolo 7 e contiene i seguenti elementi:

a) individuazione degli interventi e relative priorità;

b) modulazione degli interventi;

c) misure per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo al riequilibrio idroecologico del sistema idrografico del Delta del Po;

d) vivificazione del territorio lagunare;

e) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale ed i siti interessati.

3. Il Governo stabilisce, sentito il Comitato, il programma finanziario pluriennale degli interventi.

ART. 5.

1. I Ministri interessati, le regioni e gli enti locali interessati, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a procedere, al fine della progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, mediante concessione da affidarsi in forma unitaria a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzioni anche cooperative, loro consorzi, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

ART. 6.

1. Segretario del Comitato è il Presidente del Magistrato per il Po, che assicura, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

2. Il Comitato ha sede presso l'amministrazione provinciale che ha la più ampia superficie inclusa nel territorio del Parco.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1988, 1989 e 1990 valutato in lire 200 miliardi annui, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Difesa del Suolo ».

2. Per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge finanziaria (Tabella D).